



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE D'ASSISE  
D'APPELLO DI MILANO**  
SEZIONE SECONDA

Composta dai Signori:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Dott. Guido Piffer        | Presidente   |
| 2. Dott. Franca Anelli       | Consigliere  |
| 3. Sig. Alessandro Macchioni | Giudice Pop. |
| 4. Sig. Sara Maglia          | “ ”          |
| 5. Sig. Gianni Giacomelli    | “ ”          |
| 6. Sig. Alberto Collini      | “ ”          |
| 7. Sig. Silvio Bottani       | “ ”          |
| 8. Sig. Francesco Cazzaniga  | “ ”          |

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa penale

Contro

A) **PEGORARO Giuseppe Daniele** nato in Villa Del Conte il 19/03/1952 **Attualmente** DETENUTO presso Casa Circondariale di Pavia – **ASSENTE** per rinuncia difeso dall' **Avv. SENALDI MARIA GRAZIA** di **FIDUCIA** del foro di BUSTO ARSIZIO - **PRESENTE**

**PARTI CIVILI:**

A) **POLISENO Giuseppe** difeso dall'avv. Cesare Cicorella del foro di Busto Arsizio di fiducia - **PRESENTE**

B) **POLISENO Alessia** difeso dall'avv. Cesare Cicorella del foro di Busto Arsizio di fiducia - **PRESENTE**

**N. 13/2018  
SENTENZA**

N. 2018/000006  
**Reg. Gen.**

N. 2013 / 003857  
R.G.N.R.

**UDIENZA**  
del giorno  
27/03/2018

Addi \_\_\_\_\_

trasmesso l'estratto  
esecutivo alla Procura  
Generale della  
Repubblica di Milano

Addi \_\_\_\_\_

redatte le schede per il  
casellario e le  
comunicazioni ai sensi  
della Legge Elettorale.

**C) COMUNE DI CARDANO AL CAMPO**, difeso dall'avv. Giuseppe Candiani del foro di Busto Arsizio di fiducia - PRESENTE

**D) IAMETTI Costantino** difeso dall'avv. Marco Bianchi del foro di Busto Arsizio di fiducia - PRESENTE

#### APPELLANTE

Il P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio, l'imputato, nonché appello incidentale promosso dalla difesa dell'imputato avverso la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 14.04.2015. L'imputato era stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:

*1) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, co 1, 575, 576, co 1, nn. 1 e-5-bis, 61, n. 2, c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la risorte dell'Ass.te SCARONGELLA Francesco, e dell'Agt. Sc. ZANNINO Dario, appartenenti al Commissariato P.S. di Gallarate, non riuscendo nell'intento per cause non dipendenti dalla sua volontà. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi dato alla fuga a seguito, delle azioni contestate nei capi d'inculpazione sub 4), 4-bis), 5) e 6), alla vista della volante della Polizia con a bordo i predetti agenti, esplodeva due cartucce con un fucile da caccia WINCHESTER 270 munita di puntatore di precisione all'indirizzo dei poliziotti mirando all'abitacolo della vettura: uno dei due proiettili colpiva la parte anteriore laterale sinistra dell'automobile di servizio, danneggiando lo pneumatico anteriore sinistro, il parafrangente anteriore sinistro e la portiera lato guida perforandoli, rimanendo conficcato all'interno del vano della predetta portiera rovinandone il relativo cristallo; l'altro proiettile, invece, colpiva il radiatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro agenti di RG nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni, nonché per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 4, 5 e 6 Commessa in Gallarate (VA), il 02.07.2013*

*1-bis) del reato p. e p. dall'art. 635, co 1 e 2, n.3, con rif. all'art. 625, col. c.p., perché, nel corso di dell'azione meglio' contestata nel capo d'inculpazione che precede, rendeva in parte inservibile l'autovettura di servizio ALFA-ROMEO 159 tg POLIZIA .F 4240, a bordo della quale si trovavano l'Ass.te SCARONGELLA Francesco e l'Agt. Sc. ZANNINO Dario, danneggiandone, con i colpi esplosivi, lo pneumatico anteriore sinistro, il parafrangente anteriore sinistro, la portiera lato guida ed il relativo cristallo, nonché il radiatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. In Gallarate, il 02.07.2013.*

*2) del delitto p e p. dagli artt. 61, n. 2, 337, 339, co 1, c.p., perché usava minaccia per opporsi al pubblico ufficiale, Vice- Questore Aggiunto, Dott. Gianluca DALFINO, mentre compiva un atto de/suo ufficio, consistente nel procedere alla cattura del prevenuto. Nella specie, a seguito della sparatoria contestata nel capo sub 1), il PEGORARO, inseguito dagli operanti, alla vista del sopraccitato p.u. che cercava di bloccarlo, puntava contro costui la carabina che imbracciava, ingaggiando,, poi, una colluttazione, a seguito della quale il Vice Questore Aggiunto riportava le lesioni meglio contestate nel capo che segue. Con l'aggravante di aver commesso la minaccia con armi e per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 4, 5 e 6 In Cardano al Campo (V4), il 02.07.2013*

*2-bis) del reato p. e p. dagli artt. 582, 583, co 1, n. 1, e 585, comma 1, con riferimento all'art. 576, co. 1 nn. 1 e 5 — Ns, c.p., per aver cagionato, nel contesto dell'azione descritta e contestata sub 2), al pubblico, ufficiale, Vice- Questore. Aggiunto, Dott. Gianluca DALFINO, lesioni personali consistenti in: "frattura sedemetadiasfaria prox perone dx", da cui derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie*

occupazioni per un tempo di 73 gg

Con le aggravanti di aver commesso il fatto per eseguire la resistenza sub 2), contro un ufficiale di polizia giudiziaria, nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni, e di aver cagionato alla persona offesa una lesione grave.

In Cardano al Campo (VA), il 02.072013

3) del reato p. e p. dagli artt. 4 e 7 Legge 02.10.1967 nr. 895, perché illegalmente portava in luogo pubblico pia armi comuni da sparo; nella specie : una carabina a ripetizione calibro 270 WINCHESTER marca "C.Z. " matricola 83001 con cannocchiale di precisione, un fucile a pompa calibro 12 marca FABARM matricola 911824-330492, una pistola semiautomatica BERETTA calibro 94nm matricola P00071 Y, una pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506. In Cardano al Campo e Gallarate, il 02.072013

4) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 577, co 1, n. 3, 61, n. 10, c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di IAMMETTI Costantino, ViceSindaco del Comune di Cardano d Campo, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi introdotto nella Casa Comunale di Cardano al Campo ed atteso l'arrivo di PRATI Laura, Sindaco del Comune di Cardano al Campo, e di IAMMETTI, esplodeva, con la pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506, n. 5 cartucce all'indirizzo di questi ultimi, due delle quali attingevano IAMMETTI nella regione periombelicale destra e sovrapubica, provocando a costui "la lacerazione del meso ileale con cospicuo sanguinamento (emoperitoneo), a sua volta produttivo di un quadro di shock ipovolemico emorragico", potenzialmente mortale.

Evento non verificatosi per causa indipendenti dalla volontà dell'indagato, ovvero per la pronta ed adeguata assistenza medico —chirurgica somministrata alla persona offesa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione e contro un Pubblico Ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

Commesso in Cardano al Campo (VA), il 02.07.2013.

4-bis) del delitto p. e p. dagli artt. 575, 577, co 1, n. 3, 61, n. 10, c.p. perché cagionava la morte di PRATI Laura, Sindaco del Comune di Cardano al Campo. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi introdotto il 02.07.2103 nella Casa Comunale di Cardano al Campo ed atteso l'arrivo della PRATI e di IAMMETTI Costantino, Vice-Sindaco del Comune di Cardano al Campo, esplodeva, con la pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506, n. 5 cartucce all'indirizzo di questi ultimi, tre delle quali attingevano la PRATI a livello addominale, provocando lesioni multiple perforanti a livello all'intestino, la frattura dell'ala iliaca sinistra, la frattura della testa del femore destro, con conseguente shock emorragico.

A seguito dei colpi ricevuti, il Sindaco cadeva all'indietro, sollecitando, in tal modo, il rachide cervicale in estensione, subendo infine un "contraccolpo" nel momento dell'impatto a terra; trauma così riportato provocava una dissecazione dell'arteria vertebrale sinistra in corrispondenza del tratto proiettantesi sulle prime due vertebre cervicali con conseguente progressione della dissecazione sino alla PICA, ove, il successivo 09.07.2013, in conseguenza del sanguinamento della predetta arteria cerebellare postero inferiore sinistra — processo degenerativo favorito altresì dal danno endoteliale da stress prodotto dal ferimento, dallo shock emorragico, dagli interventi chirurgici subiti per riparare le lacerazioni intestinali e le lesioni vascolari riportate, dalla presenza di fratture del bacino e del femore, dal dolore e dalla paura - sopraggiungeva un'emorragia celebrata sub-aracnoidea massiva che cagionava il decesso della donna in data 22.07.2013.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione e contro un Pubblico Ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

Commesso in Cardano al Campo (VA), il 22.07.2013

5) del delitto p. e p. dagli arti. 61, n. 2, 337, 339, co 1, c.p., perché usava minaccia per opporsi al pubblico ufficiale, GRAIFF Giuseppe, agente di P.L. in servizio presso il Comune di Cardano al Campo, mentre compiva un- atto del suo ufficio, consistente nel procedere alla cattura del prevenuto.

Nella specie, a séguito dell'aggressione contestata nel capo sub 4) e dell'azione di cui al capo 6), il PEGORARO, dandosi alla fuga a bordo della propria automobile, alla vista dei GRAIFF che lo inseguiva cercando di bloccarlo, esplodeva, all'indirizzo di quest'ultimo, n. 5 colpi di arma da fuoco con la pistola semiautomatica BERETTA calibro 9 mm matricola P00071 Y.

*Con l'aggravante di aver commesso la minaccia con armi e per assicurarsi l'impunità dai reati di cui al capo 4).*

*In Cardano al Campo, il 02.07.2013*

**6)** *del reato p. e p. dagli artt. 4, Legge 02.10.1967 nr. 895, 1 L n. 110 /1975, perché illegalmente portava in luogo pubblico una bottiglia incendiaria. Nella specie, a seguito dell'aggressione di cui al capo 4), versava della benzina in una bottiglia di plastica unitamente ad alcune batterie, dandogli poi fuoco davanti alla porta d'ingresso del sindacato CGIL di Cardano al Campo.*

*In Cardano al Campo, il 02.07.2013*

**7)** *del reato p. e p. dall' art. 4, 1. n. 110 /1975, perché senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, uno sfollagente periscopico, nonché un serramanico marca BENELLI con lama da cm 8 ed un coltello con lama di cm 16, chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo di luogo per l'offesa alla persona.*

*In Cardano al Campo e Gallarate, il 02.07.2013*

**8)** *del reato p. e p. dall'art. 699 c p, perché senza licenza dell'Autorità portava fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, un pugnale, ovvero un coltello appuntito; con lama di cm 19, da una parte affilata e dall'altra seghettata.*

*In Cardano al Campo e Gallarate, il 02.07.2013*

**9)** *del reato p. e p. dall'art. 635,-co 1e 2, n.3, con rif. all'art. 625, col. c.p., perché, dando fuoco, davanti alla sede del sindacato CGIL di Cardano al Campo, alla bottiglia incendiaria confezionata secondo le modalità di cui al capo 6), rendeva in tutto inservibile la porta d'ingresso dell'immobile.*

*Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede.*

*In Cardano ai Campo, il 02 072013*

#### **Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 14.04.2015 ha così deciso:**

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Pegoraro Giuseppe Daniele dall'imputazione ascrittagli al capo 1 di rubrica perché il fatto non sussiste. Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p. dichiara Pegoraro Giuseppe Daniele colpevole del reato ascrittogli ai capi 1bis-2-3-4-4bis-5-6-7-8-9 e ritenuta la continuazione fra i reati, lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia.

Visti gli artt. 28,29,32 c.p. interdice Pegoraro Giuseppe Daniele in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legate durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 36, primo e secondo comma c.p. ordina la pubblicazione per estratto della sentenza. •

Visto l'art. 240 cp dispone la confisca e vendita delle armi e proiettili in sequestro.

Vista l'art. 538 cpp dichiara Pegoraro Giuseppe Daniele responsabile dei danni materiali e morali cagionati alle parti offese Giuseppe Poliseo e Poliseo Alessia Iametti Costantino, Sindacato Pensionati Italiani CGIL della Provincia di Varese. (SPI-CGIL) e Comune di Cardano al Campo.

Assegna alla parte civile Poliseo Giuseppe una provvisionale di € 200.000,00.

Assegna alla parte civile Poliseo Alessia una provvisionale di € 200.000,00.

Assegna alla parte civile Iametti Costantino una provvisionale di € 20000,00.

Assegna alla parte civile Sindacato Pensionati Italiani CGIL della Provincia di Varese (SPI-CGIL) una provvisionale di € 3.000,00.

Assegna alla parte civile Comune di Cardano al Campo una provvisionale di € 5.000.

Liquida alle parti civile le spese e competenze del processo che liquida a favore delle parti civili Giuseppe Poliseo e Poliseo Alessia in € 10.000,00 di onorario oltre cpa ed iva, alla parte civile Iametti Costantino € 5.000,00 di onorario oltre cpa ed iva, alla parte civile Sindacato Pensionati Italiani CGIL della Provincia di Varese (SPICGIL) € 2.500,00 di onorario oltre cpa ed iva, alla parte civile Comune di Cardano al Campo €. 5.000,00, oltre cpa ed iva.

Rigetta la domanda proposta dalle parti civili Scarongella Francesco e Zannino Dario

Visto l'art. 544 cpp indica nel termine di legge quello per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304 comma 1 lett. c) cpp dispone la sospensione dei termini di cui' all'art. 303 cpp durante la



stesura della sentenza.

**La Corte d'Assise d'Appello di Milano con sentenza del 19.04.2016 ha così deciso:**

Condanna

Pegoraro Giuseppe al risarcimento del danno in favore delle parti civili Scarongella Francesco e Zannino Dario, da liquidarsi in separata sede attribuendo a ciascuno di essi una provvisionale di euro 5000,00.

Condanna

inoltre Pegoraro a rifondere le spese sostenute dalle predette parti civili in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva per ciascuno dei gradi di giudizio, nonché a rifondere quelle sostenute in questo grado di giudizio dalle altre parti civili, che si liquidano come segue:

- quanto a Polisenso Giuseppe ed Alessia, in euro 6000,00 oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva;
- quanto a Iametti Costantino, in euro 4.500, 00 oltre spese generali al 15% Cpa ed Iva;
- quanto al Comune di Cardano al Campo, in euro 4.000, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva;
- quanto al Sindacato Pensionati Italiani CGIL, in euro 3.000,00.

Conferma nel resto e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, sospendendo per egual periodo il termine di fase della custodia cautelare in corso.

**La Corte di Cassazione con sentenza del 12.09.2017 ha così deciso:**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze di cui all'art. 62 *bis e* al conseguente trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo 4 *bis* (omicidio volontario) e rinvia per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000 per onorari per il Comune di Cardano al Campo e in complessivi euro 6.000 per onorari per Iametti Costantino, oltre accessori (IVA, CPA e spese forfettarie) come per legge.

Visto l'art. 624 cpp dichiara irrevocabile la sentenza di condanna in relazione agli altri capi.

**In esito all'odierna udienza tenutasi in assenza dell'imputato, sentito il Procuratore Generale Nunzia Gatto, sentiti i difensori delle parti civili Avv. Cesare Cicorella, Avv. Giuseppe Candiani e Avv. Marco Bianchi, sentito il difensore Avv. Maria Grazia Senaldi, i quali concludono come da verbale d'udienza;**

**LA CORTE**

---

---

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. La sentenza di primo grado.

**1.1.** Con sentenza del **G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio**, in data **14 aprile 2015**, **Pegoraro Giuseppe Daniele**, a seguito di giudizio svoltosi con rito abbreviato, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e applicata la diminuzione per il rito, è stato condannato alla pena dell'ergastolo e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, con la confisca e la vendita delle armi e dei proiettili in sequestro e la condanna al risarcimento delle parti civili costituite per i seguenti reati:

**capo 1-bis** – reato p. e p. dall'art. 635, co 1 e 2, n.3, con rif. all'art. 625, co7, c.p., perché, nel corso dell'azione meglio contestata nel capo d'incolpazione che precede, rendeva in parte inservibile l'autovettura di servizio ALFA ROMEO 159 tg. POLIZIA F 4240, a bordo della quale si trovavano l'Ass.te SCARONGELLA Francesco e l'Agt. Se. ZANNINO Dario, danneggiandone, con i colpi esplosivi, lo pneumatico anteriore sinistro, il parafrangente anteriore sinistro, la portiera lato guida ed il relativo cristallo, nonché il radiatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. In Gallarate, il 02.07.2013.

**capo 2** – delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 337, 339, co 1, c.p., perché usava minaccia per opporsi al pubblico ufficiale, Vice-Questore Aggiunto, Dott. Gianluca DALFINO, mentre compiva un atto del suo ufficio, consistente nel procedere alla cattura del prevenuto. Nella specie, a seguito della sparatoria contestata nel capo sub 1), il PEGORARO, inseguito dagli operanti, alla vista del sopraccitato p.u. che cercava di bloccarlo, puntava contro costui la carabina che imbracciava, ingaggiando, poi, una colluttazione, a seguito della quale il Vice-Questore Aggiunto riportava le lesioni meglio contestate nel capo che segue. Con l'aggravante di aver commesso la minaccia con armi e per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 4, 5 e 6. In Cardano al Campo (VA), il 02.07.2013;

**capo 2-bis** – reato p. e p. dagli artt. 582, 583, co 1, n. 1, e 585, comma 1, con riferimento all'art.576, co. 1 nn. 1 e 5 - bis, c.p., per aver cagionato, nel contesto dell'azione descritta e contestata sub 2), al pubblico ufficiale, Vice- Questore Aggiunto, Dott. Gianluca DALFINO, lesioni personali consistenti in: "frattura sedemetadiazifisaria prox perone dx", da cui derivava un'un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di 73 gg. Con le aggravanti di aver commesso il fatto per eseguire la resistenza sub 2), contro un ufficiale di polizia giudiziaria, nell'atto e a causa dell'adempimento delle funzioni, e di aver cagionato alla persona offesa una lesione grave. In Cardano al Campo (VA), il 02.07.2013

**capo 3** – reato p. e p. dagli artt. 4 e 7 Legge 02.10.1967 nr. 895, perché illegalmente portava in luogo pubblico più armi comuni da sparo; nella specie: una carabina a ripetizione calibro 270 WINCHESTER marca "C.Z." matricola 83001 con cannocchiale di precisione, un fucile a pompa calibro 12 marca FABARM matricola 911824-330492,



*una pistola semiautomatica BERETTA calibro 9 mm matricola P00071Y, una pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506. In Cardano al Campo e Gallarate, il 02.07.2013.*

**capo 4** – delitto p. e p. dagli artt. 56, 575, 577, co 1, n. 3, 61, n. 10, c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di IAMMETTI Costantino, Vice-Sindaco del Comune di Cardano al Campo, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla sua volontà. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi introdotto nella Casa Comunale di Cardano al Campo ed atteso l'arrivo di PRATI Laura, Sindaco del Comune di Cardano al Campo, e di IAMMETTI, esplodeva, con la pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506, n. 5 cartucce all'indirizzo di questi ultimi, due delle quali attingevano IAMMETTI nella regione periombelicale destra e sovrappubica, provocando a costui "la lacerazione del meso ileale con cospicuo sanguinamento (emoperitoneo), a sua volta produttivo di un quadro di shock ipovolemico - emorragico", potenzialmente mortale. Evento non verificatosi per causa indipendente dalla volontà dell'indagato, ovvero per la pronta ed adeguata assistenza medico-chirurgica somministrata alla persona offesa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione e contro un Pubblico Ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Commesso in Cardano al Campo (VA), il 02.07.2013.

**capo 4-bis** – delitto p. e p. dagli artt. 575, 577, co 1, n. 3, 61, n. 10, c.p. perché cagionava la morte di PRATI Laura, Sindaco del Comune di Cardano al Campo. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi introdotto il 02.07.2013 nella Casa Comunale di Cardano al Campo ed atteso l'arrivo della PRATI e di IAMMETTI Costantino, Vice-Sindaco del Comune di Cardano al Campo, esplodeva, con la pistola calibro 7,65 matricola nr. 911506, n. 5 cartucce all'indirizzo di questi ultimi, tre delle quali attingevano la PRATI a livello addominale, provocando lesioni multiple perforanti a livello dell'intestino, la frattura dell'ala iliaca sinistra, la frattura della testa del femore destro, con conseguente shock emorragico. A seguito dei colpi ricevuti, il Sindaco cadeva all'indietro, sollecitando, in tal modo, il rachide cervicale in estensione, subendo infine un "contraccolpo" nel momento dell'impatto a terra; il trauma così riportato provocava una dissecazione dell'arteria vertebrale sinistra in corrispondenza del tratto proiettantesi sulle prime due vertebre cervicali con conseguente progressione della dissecazione sino alla PICA, ove, il successivo 09.07.2013, in conseguenza del sanguinamento della predetta arteria cerebellare postero inferiore sinistra - processo degenerativo favorito altresì dal danno endoteliale da stress prodotto dal ferimento, dallo shock emorragico, dagli interventi chirurgici subiti per riparare le lacerazioni intestinali e le lesioni vascolari riportate, dalla presenza di fratture del bacino e del femore, dal dolore e dalla paura -sopraggiungeva un'emorragia celebrale sub-aracnoidea massiva che cagionava il decesso della donna in data 22.07.2013. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione e contro un Pubblico Ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni. Commesso in Cardano al Campo (VA), il 22.07.2013.



**capo 5** – delitto p. e p. dagli artt. 61, n. 2, 337, 339, co 1, c.p., perché usava minaccia per opporsi al pubblico ufficiale, GRAIFF Giuseppe, agente di P.L. in servizio presso il Comune di Cardano al Campo, mentre compiva un atto del suo ufficio, consistente nel procedere alla cattura del prevenuto. Nella specie, a seguito dell'aggressione contestata nel capo sub 4) e dell'azione di cui al capo 6), il PEGORARO, dandosi alla fuga a bordo della propria automobile, alla vista del GRAIFF che lo inseguiva cercando di bloccarlo, esplodeva, all'indirizzo di quest'ultimo, n. 5 colpi di arma da fuoco con la pistola semiautomatica BERETTA calibro 9 mm matricola P00071Y. Con l'aggravante di aver commesso la minaccia con armi e per assicurarsi l'impunità dai reati di cui al capo 4. In Cardano al Campo, il 02.07.2013.

**capo 6** – reato p. e p. dagli artt. 4, Legge 02.10.1967 nr. 895, 1 I. n. 110/1975, perché illegalmente portava in luogo pubblico una bottiglia incendiaria. Nella specie, a seguito dell'aggressione di cui al capo 4), versava della benzina in una bottiglia di plastica unitamente ad alcune batterie, dandogli poi fuoco davanti alla porta d'ingresso del sindacato CGIL di Cardano al Campo. In Cardano al Campo, il 02.07.2013

**capo 7** – reato p. e p. dall' art. 4, l. n. 110 /1975, perché senza giustificato motivo portava fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, uno sfollagente periscopico, nonché un coltello a serramanico marca BENELLI con lama da cm 8 ed un coltello con lama di cm 16, chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona. In Cardano al Campo e Gallarate, il 02.07.2013

L'imputato è stato invece assolto perché il fatto non sussiste relativamente al reato di cui al **capo 1** – delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, co 1, 575, 576, co 1, nn. 1 e 5-bis, 61, n. 2, c.p. perché poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del V. Ass.te SCARONGELLA Francesco, e dell'Agt. Se. ZANNINO Dario, appartenenti al Commissariato P.S. di Gallarate, non riuscendo nell'intento per cause non dipendenti dalla sua volontà. Nella specie, il PEGORARO, dopo essersi dato alla fuga a seguito delle azioni contestate nei capi d'incolpazione sub 4), 4-bis), 5) e 6), alla vista della volante della Polizia con a bordo i predetti agenti, esplodeva due cartucce con un fucile da caccia WINCHESTER 270 munita di puntatore di precisione all'indirizzo dei poliziotti mirando all'abitacolo della vettura: uno dei due proiettili colpiva la parte anteriore laterale sinistra dell'automobile di servizio, danneggiando lo pneumatico anteriore sinistro, il parafrangente anteriore sinistro e la portiera lato guida perforandoli, rimanendo conficcato all'interno del vano della predetta portiera rovinandone il relativo cristallo; l'altro proiettile, invece, colpiva il radiatore. Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro agenti di P.G nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni, nonché per assicurarsi l'impunità dai reati di cui ai capi 4,5 e 6. Commesso in Gallarate (VA), il 02.07.2013.

### **1.2. I fatti del 02.07.2013.**

Il presente procedimento penale ha tratto origine dai fatti accaduti presso il Comune di Cardano al Campo il 02.07.2013.

In tale data, Pegoraro Giuseppe Daniele - ex vicecomandante della polizia locale del comune di Cardano al Campo - si recava presso gli uffici del

^

ve



Comune, attendeva l'arrivo del sindaco Laura Prati e, con la scusa di dover consegnare dei documenti, faceva ingresso nell'ufficio del sindaco e lì apriva il fuoco nei confronti dello stesso e del vicesindaco Iammetti.

In seguito, Pegoraro risaliva a bordo della propria vettura e cercava di allontanarsi. In tale frangente si verificava il conflitto a fuoco con l'agente di polizia municipale Graiff, che cercava di fermarlo, con reciproca esplosione di colpi.

Proseguendo, Pegoraro lanciava una bottiglia incendiaria verso la sede della CGIL ed esplodeva altri colpi in direzione di una vettura della Polizia di Stato, con a bordo gli agenti Scarongella e Zannino, stavolta con un fucile munito di cannocchiale telescopico.

Infine, mentre cercava di fuggire a piedi, l'imputato veniva bloccato dal vicequestore Dalfino e arrestato.

A seguito dei colpi d'arma da fuoco subiti alla regione addominale, Laura PRATI riportava numerose perforazioni intestinali e la frattura dell'ala iliaca destra, lesioni che ne comportavano il ricovero e l'immediata sottoposizione a intervento chirurgico, dall'esito favorevole.

Tuttavia, in data 9 luglio 2013 il quadro clinico della persona offesa si aggravava per l'insorgere di un'emorragia cerebrale subaracnoidea, con successivo decesso, dopo altro intervento di urgenza, in data 22 luglio 2013.

Il G.u.p. ha inoltre ricordato l'antefatto della vicenda: nel luglio 2012 l'imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio per il ritenuto uso improprio di un veicolo dell'amministrazione comunale, vicenda a cui era seguita la sospensione dal servizio con decurtazione retributiva, ad avviso del Pegoraro protrattasi in modo illegittimo e fonte di grave turbamento psicologico.

Nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero, cinque ore dopo il fatto, l'imputato ammetteva ogni addebito, dichiarando quanto al movente che "la signora Prati, prima di diventare Sindaco, ha sempre cercato di mettermi in cattiva luce, contestando il mio operato e quello degli altri agenti di polizia locale per motivi esclusivamente politici (...) ho iniziato a programmare l'azione circa quattro mesi fa".

Inoltre, intercettato in un colloquio con un familiare avvenuto in carcere il 12.07.2013, richiesto delle ragioni del gesto, l'imputato dichiarava "questo lo dico qui e non lo dirò mai: una botta di vita ... volevo fare il cow boy a sessant'anni ... ma vaffanculo".

### **1.3. La causa del decesso di Laura Prati**

Il G.u.p. ha rilevato come le consulenze disposte dal Pubblico Ministero nonché la perizia del dr. Cristina siano concordi nell'individuare la causa del decesso del sindaco Prati nell'emorragia cerebrale subaracnoidea seguita alla "dissecazione dell'arteria vertebrale sinistra in corrispondenza del tratto



proiettantesi sulle prime due vertebre cervicali con conseguente progressione della dissecazione sino alla PICA”.

Le risultanze probatorie hanno evidenziato l'origine traumatica di tale evento patologico, ricondotto in termini di ragionevole probabilità alla caduta della vittima al suolo a seguito del colpo d'arma da fuoco ricevuto al collo del femore e alla perdita di coscienza derivatane.

Il perito, dr. Cristina, ha così descritto l'evento: “con più che attendibile probabilità, il momento in cui ebbe a verificarsi il primitivo danno alla parete endoteliale dell'arteria vertebrale coincide con la caduta della donna al suolo senza possibilità di reazione e difesa, a cagione dell'impossibilità a mantenere la stazione eretta per la frattura cefalica femorale, ma soprattutto a causa dell'ipossia cerebrale causata dall'ipovolemia acuta conseguita alle plurime ferite addominali e favorita dalla particolare concitazione del momento”.

La perizia ha inoltre sottolineato come “la presunta esiguità dell'urto da caduta al suolo di un soggetto in posizione ortostatica” non sia idonea a porre dubbi in ordine alla causa della morte posto che “analoghe dinamiche lesive possono rappresentare frequente causa di eventi mortali”.

Riguardo alle osservazioni del consulente della difesa, dr. Cipolla, il quale ha riferito di altre due possibili e più probabili cause dell'evento (una malformazione artero-venosa, un aneurisma congenito), il G.u.p. ha precisato come tale assunto, anche se teoricamente vero, sia stato smentito nel caso di specie dalle risultanze istruttorie, posto che “dall'esame istologico non è emersa alcuna malformazione”, residuando pertanto la sola ipotesi della dissecazione.

In punto di diritto, il primo giudice ha rilevato come l'eventuale malformazione non sarebbe stata comunque idonea ad escludere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento morte, posto che, in tal caso, sarebbero stati proprio i colpi d'arma da fuoco a far emergere la patologia latente.

Del resto, è stato lo stesso perito a dichiarare che “il divenire, solo apparentemente inconsueto, della vicenda clinica non esclude in ogni caso un preciso rapporto di causalità fra le iniziali ferite di arma da fuoco ed il decesso, a distanza di venti giorni, della vittima”.

La difesa ha infine sostenuto che la causa del decesso fosse stato il cattivo intervento medico ricevuto dalla Prati. Sul punto, la sentenza impugnata ha sottolineato come tale sopravvenienza, di cui non v'è peraltro alcuna prova in atti, non sarebbe in ogni caso idonea a escludere la penale responsabilità dell'imputato.

#### **1.4. Il trattamento sanzionatorio**

In ordine al trattamento sanzionatorio, il primo giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi valutabili a favore

rk

dell'imputato, il quale ha reiterato fatti di rilevante gravità e non ha manifestato alcuna pietà nei confronti delle vittime.

In particolare, fino alla morte della persona offesa, l'imputato ha ampiamente giustificato il proprio operato dichiarando: "la Sindaca è un'assassina maledetta", "la donna, il Sindaco, non sta male per i colpi che gli ho dati, sta male perché adesso lei, la regina, è nuda" (intercettazione del 11.07.2013).

In seguito, pur negando di aver mai voluto uccidere Laura Prati (smentendo peraltro quanto precedentemente riferito al PM in sede di interrogatorio) l'imputato ha dichiarato "mi serviva viva perché era la mia principale testimone al processo, io la volevo viva a testimoniare a fare confronto giudiziario".

Tali affermazioni confermavano l'assenza del ben che minimo ravvedimento da parte dell'imputato, la cui irritazione, manifestata in occasione del decesso della Prati, era esclusivamente dovuta all'impossibilità di affrontare la stessa in sede processuale.

Il giudice di primo grado ha altresì ritenuto sussistente, per quanto concerne l'omicidio di Laura Prati, sia l'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 sia l'aggravante della premeditazione, dal momento che è stato lo stesso imputato a dichiarare di aver ammesso di aver iniziato a programmare l'omicidio circa quattro mesi prima del fatto.

In ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuti i reati contestati unificati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuzione per il rito, il primo giudice ha irrogato la pena dell'ergastolo, così determinata (p.b. pena dell'ergastolo per il reato di cui al capo 4 bis, aumentata ex art. 81 cpv di anni 13 e mesi 3 ed euro 15.000 di multa, ridotta a 8 anni, mesi 10 ed euro 12.000,00 di multa per il rito, con pena complessiva quella dell'ergastolo con isolamento diurno, ulteriormente ridotta ex art. 442 co. 2 ult. parte c.p.p.).

Il primo giudice ha infine applicato le pene accessorie e la confisca come indicato in premessa.

## **2. I motivi di appello.**

Il difensore dell'imputato ha proposto appello deducendo l'assenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima e, in subordine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Innanzitutto la difesa ha evidenziato come le risultanze probatorie non abbiano individuato con certezza il reale fattore di produzione dell'emorragia cerebrale che ha portato alla morte di Laura Prati.

La difesa ha contestato i risultati della relazione autoptica, posta dal primo giudice a fondamento della decisione, secondo cui "l'esame diretto, in corso di



consulenza tecnica, del prelievo istologico eseguito in corso di intervento ha escluso che si possa formulare diagnosi di malformazione artero-venosa”.

Infatti, secondo l'appellante, tale esame è stato viziato dall'utilizzo di un campione compromesso, composto di “tessuto commisto a sangue alterati dall'azione elettrochirurgica”, come tale inidoneo a dar esiti di certezza assoluta e a smentire conseguentemente quanto emerge dai referti operatori e dalle cartelle cliniche della Prati.

In particolare, la panangiografia cerebrale del 09.07.2013 rileva “la mancanza di diagnosi univoca sull'origine del sanguinamento” dal momento che “non sono apprezzabili in questo momento malformazioni vascolari o formazioni aneurismatiche (potrebbero essersi distrutte durante il sanguinamento o non essere mai state presenti)”, mentre il referto del 11.07.2013 evidenzia come la dissecazione della PICA sia da riferire a una “formazione aneurismatica o in seconda ipotesi a una cavità formatasi all'interno del pregresso ematoma”.

E ancora, il referto del 16.07.2013, relativo all'analisi di frammenti dei vasi cerebellari, non esclude la presenza di una MAV (malformazione artero-venosa): “campione con artefatti da prelievo, costituito prevalentemente da materiale fibrino - emorragico, pareri di strutture vascolari e frammenti di tessuto cerebellare. Referto compatibile con MAV”

L'incertezza in merito alle cause dell'emorragia cerebrale è ulteriormente confermata dal referto medico legale stilato dopo il decesso della persona offesa, avvenuta il 22.07.2013 (“diagnosi- Fistola artero - venosa ai rami della arteria ipogastrica dx, esito di lesioni addominali da arma da fuoco. - Emorragia subaracnoidea massiva da rottura di malformazione arterovenosa localizzata in fossa cranica posteriore, sede sottotonsillare - Coma erefflessivo - Insufficienza respiratoria”), individuando dunque quale causa della morte una “emorragia subaracnoidea massiva da rottura di malformazione arterovenosa”.

Tale elemento, per la sua natura congenita (precedente dunque ai fatti del 2 luglio 2013), impedirebbe di individuare una qualche relazione tra il processo patologico conclusosi con il decesso della persona offesa e i colpi d'arma da fuoco esplosi dall'imputato, non potendosi escludere con certezza che la morte della vittima sia avvenuta per “il solo fatto concomitante ed infausto della rottura di quella malformazione”.

La difesa ha inoltre escluso che l'emorragia possa essere stata causata dalla caduta della vittima conseguente al ferimento.

In primo luogo, secondo il dott. Cipolla, c.t. della difesa, e la stessa sentenza di primo grado, un simile decorso causale costituirebbe un evento statisticamente rarissimo (pari all'1% dei traumi cervicali).

Inoltre, il consulente della difesa ha contestato che i colpi della pistola calibro 7,65 utilizzata dall'imputato possano aver provocato, colpendone il

femore, la caduta della vittima, tanto più se si considera che al momento dell'aggressione Laura Prati si trovava "accovacciata sotto la scrivania, posizione dalla quale non avrebbe potuto certamente stramazza al suolo".

E ancora: la difesa ha escluso che la caduta della persona offesa possa essere stata provocata da uno svenimento (a sua volta causato dallo stato di "ipossia cerebrale" conseguente all'aggressione dell'imputato), posto che le risultanze probatorie sono concordi nel ritenere che il Sindaco non perse mai conoscenza, tanto da essere ancora vigile e collaborante all'arrivo dei soccorsi.

Di conseguenza la difesa ha ritenuto ragionevole che l'emorragia cerebrale che ha portato al decesso di Laura Prati possa essere stata causata dalla malformazione congenita o dall'aneurisma emersi dai referti medici.

L'appellante ha poi ribadito quanto già affermato in primo grado rispetto all'operato dei sanitari del P.S. di Gallarate, i quali, non eseguendo sulla paziente un'indagine diagnostica *total body*, hanno impedito la pronta individuazione della patologia neurologica che ha poi portato al decesso del Sindaco Prati.

In subordine, la difesa ha eccepito la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, l'appellante ha evidenziato il positivo comportamento processuale e carcerario dell'imputato, il quale ha sempre accettato di rispondere agli interrogatori e ha favorito, tramite la scelta del rito abbreviato, una rapida risoluzione del processo.

Inoltre, la difesa ha rilevato come l'imputato abbia in più occasioni manifestato sobriamente e dignitosamente il pentimento per quanto compiuto, in particolare per aver colpito le Forze dell'Ordine e per il dolore causato ai familiari delle vittime, sottolineando altresì come la condotta dell'imputato sia scaturita dalla grave ingiustizia subita con le due sospensioni disciplinari arbitrariamente inflitagli.

### **3. La sentenza della Corte d'Assise d'appello.**

La Corte di Assise d'Appello di Milano, Sezione I, con sentenza emessa in data 19 aprile 2016, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. di Busto Arsizio, ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 6) perché il fatto non sussiste e, previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui agli artt. 81 cpv., 337, 339, 61 n. 2 c.p. ha dichiarato l'imputato responsabile anche del delitto di cui al capo 1), determinando la relativa pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, ferma la pena finale dell'ergastolo. La Corte ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.

In ordine ai motivi d'appello rilevanti per il presente giudizio di rinvio, la Corte ha preliminarmente ribadito come il collegio dei periti abbia identificato la causa del decesso di Laura Prati in una "emorragia subaracnoidea massiva da



sanguinamento dell'arteria cerebellare postero-inferiore sx", a sua volta ricondotta in termini di assoluta certezza al ferimento della donna (e allo stress intenso e prolungato dovuto alla degenza) e alla seguente caduta con relativo trauma al rachide cervicale.

Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono infatti state considerate mere congetture in contrasto con i risultati della c.t.u.

La Corte ha inoltre ritenuto inaccettabile la tesi del consulente della difesa, dr. Cipolla, il quale ha messo in dubbio che l'urto dei proiettili possa aver provocato la caduta della vittima. Infatti, al momento dei soccorsi, la Prati si trovava riversa a terra supina ed è certamente verosimile che i colpi di una pistola calibro 7.65 possano provocare, a una distanza di tiro come quella del caso di specie, un contraccolpo tale da sbilanciare la vittima, la quale può comunque "avere avuto una istintiva reazione, sia per la paura di essere colpita, sia perché terrorizzata dai colpi già esplosi nei confronti del collega Iametti".

La Corte ha inoltre escluso la presenza di "particolari negligenze del personale ospedaliero", tanto più se si considera che, secondo quanto riferito dal c.t. del PM, "la necessità di concentrarsi sul gravissimo quadro addominale e sullo stato di coscienza del paziente, non consentì subito di valutare appieno le componenti associabili ad un trauma cranico subito dalla donna nel corso dell'aggressione a colpi di pistola".

Per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato l'assoluta mancanza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione. Le manifestazioni verbali di pentimento dell'imputato risultano infatti contraddette dalle numerose captazioni ambientali ove l'imputato offende e schernisce le vittime, a nulla rilevando la progressiva vicenda giudiziaria e disciplinare dedotta dalla difesa.

In particolare "nella captazione ambientale del 27 luglio 2013 Pegoraro è ben consapevole che avrebbe dovuto sparare ai tre che avevano firmato il provvedimento nei suoi confronti, ritenuti gli esecutori della "linea Prati", contestando le affermazioni del cognato che gli fa appunto presente come il giudizio disciplinare non dipendesse (...) dall'amministrazione comunale".

Premesso che tali procedimenti sono stati condotti e promossi da organi indipendenti rispetto al sindaco e al vicesindaco, la Corte ha pertanto sottolineato come le azioni dall'imputato siano da ricondurre esclusivamente all'odio verso una determinata parte politica, (a lui avversa e, a suo dire, responsabile delle sue disgrazie) di cui la Prati sarebbe stata la "testa del serpente" (come riportato dall'imputato in uno scritto ritrovato presso la sua abitazione e significativamente intitolato "redde rationem").

In punto di trattamento sanzionatorio, ferma la pena finale dell'ergastolo inflitta in primo grado, tenuto conto dell'assoluzione dal reato di cui al capo 6 e della declaratoria di responsabilità di cui al capo 1, la Corte ha così

lu

rideterminato la pena: p.b. per il reato di cui al capo 4-bis l'ergastolo, aumentata di anni 13 e mesi 1 di reclusione, ridotta per il rito a anni 8, mesi 8 e giorni 20 di reclusione, con pena complessiva quella dell'ergastolo con isolamento diurno, ulteriormente ridotta ex art. 442 co. 2 ult. parte c.p.p.

#### 4. Il ricorso per Cassazione.

Avverso la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Milano, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo dieci motivi di ricorso.

Con un primo motivo, la difesa ha impugnato più ordinanze di rigetto concernenti la tempestività della costituzione delle parti civili, nonché alcune istanze istruttorie.

Con un secondo motivo è stata invece contestata la validità formale e sostanziale delle perizie relative alla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Con il terzo motivo, la difesa ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la condotta del Pegoraro e il successivo decesso della Prati.

Il ricorrente ha innanzitutto sottolineato come la sentenza impugnata abbia privilegiato acriticamente l'ipotesi della caduta quale causa della dissecazione della PICA.

Tale valutazione si pone infatti in contrasto con le diverse conclusioni della perizia e le plurime indicazioni emergenti dalle cartelle cliniche di Laura Prati circa una possibile malformazione dell'arteria cerebellare poi laceratasi, elemento che secondo la difesa costituirebbe una concausa sufficiente di per sé sola a determinare il decesso della vittima, idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento verificatosi.

Inoltre, il giudice dell'impugnazione ha erroneamente individuato nella condotta dell'imputato la causa della caduta del Sindaco, considerato che la perizia svolta in primo grado e le osservazioni del consulente della difesa hanno escluso che i colpi di arma da fuoco possano aver causato la caduta della Prati.

La difesa ha poi precisato come il Sindaco, diversamente da quanto affermato nella perizia, non abbia mai perso conoscenza a seguito dell'aggressione dell'imputato, essendo pertanto inverosimile che Laura Prati abbia urtato il suolo per lo stato di ipossia conseguente ai colpi inflitti dal Pegoraro.

Il ricorrente ha infine ribadito come l'operato dei sanitari di Gallarate, i quali non sottoposero la persona offesa a una diagnostica *total body*, abbia impedito il pronto riscontro dell'emorragia cerebrale subaracnoidea.

Con il quarto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, è stata contestata invece la sussistenza del dolo di omicidio e dell'aggravante della premeditazione, mentre con il quinto motivo, la difesa ha eccepito plurimi vizi motivazionali in



ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati all'odierno imputato.

Per quanto attiene l'ottavo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'Appello non ha considerato la vicenda disciplinare "incresciosa e abnorme" che aveva colpito l'imputato e di cui il Sindaco Prati, diversamente da quanto asserito nella sentenza impugnata, sarebbe stato innegabile protagonista.

Pegoraro avrebbe infatti agito "con lo scopo di portare il Sindaco Prati in Tribunale a spiegare una volta per tutte il perché di tanti anni di accanimento", "motivo di non scarsa rilevanza" idoneo a consentire la concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., considerato altresì che a causa di tali fatti l'imputato si era trovato in un "grave stato di prostrazione psichica transitoria", in una "condizione psicologica alquanto alterata".

Con il nono e il decimo motivo la difesa ha infine censurato la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio e ai profili risarcitori della sentenza impugnata.

#### **5. La sentenza della Corte di Cassazione.**

La Suprema Corte, con sentenza emessa in data 12 settembre 2017, ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente a taluni rilievi contenuti nel secondo, nel terzo e nell'ottavo motivo di ricorso.

I residui motivi sono invece stati ritenuti infondati o inammissibili, come di seguito specificato.

Il primo motivo, relativo alla tempestività delle costituzioni di parte civile e al mancato completamento della fase istruttoria, è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Anche il secondo motivo, attinente all'imputabilità dell'imputato, è stato ritenuto infondato dal S.C. considerata l'irrilevanza nel caso di specie, secondo i criteri indicati dalla sentenza delle S.U. Raso del 2005, del disturbo narcisistico di personalità correlato ad aspetti di tipo paranoideo dal quale l'imputato è risultato essere affetto.

Per quanto riguarda invece le doglianze difensive relative alla sussistenza del dolo di omicidio e dell'aggravante della premeditazione, contenute nel quarto, nel sesto e nel settimo motivo di ricorso, il S.C. ha ritenuto immune da aporie e vizi logici la sentenza impugnata.

In particolare, il S.C. ha "ribadito che gli indicatori relativi alla ricorrenza dell'elemento psicologico doloso (...) sono stati rilevati ed apprezzati senza vizio alcuno, atteso che l'utilizzo, a distanza ravvicinata, di un'arma da fuoco e la direzione dei colpi al basso ventre rappresentano in modo del tutto adeguato la presenza di una volontà tesa - in modo equivalente - a determinare lesioni gravi o morte del soggetto preso di mira".





Rispetto all'aggravante della premeditazione, il ricorso della difesa è stato ritenuto "del tutto assertivo", avendo omesso "il necessario confronto con le evidenze probatorie (sequestro dei manoscritti, dichiarazioni captate), che logicamente apprezzate hanno fatto emergere la risalente insorgenza del proposito di vendetta che ha animato - senza percepibili ripensamenti - la condotta del Pegoraro, in ciò integrando i presupposti di legge per la ricorrenza dell'aggravante".

Medesima valutazione di infondatezza è stata infine espressa in ordine al quinto, al nono e al decimo motivo, rispettivamente attinenti alle diverse condotte di resistenza a pubblico ufficiale contestate all'imputato e ai profili sanzionatori e risarcitori della sentenza impugnata.

La S.C. ha invece ritenuto fondato il ricorso dell'imputato limitatamente a taluni contenuti del secondo, del terzo e dell'ottavo motivo di ricorso, relativi al tema specifico delle ricadute in diritto dei profili di atipicità e complessità caratterizzanti il decorso causale.

Secondo il S.C., la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato le criticità evidenziate nel ricorso relative al processo patologico che ha portato al decesso di Laura Prati.

Sul punto, la motivazione della sentenza della Corte d'Assise d'Appello è stata infatti ritenuta parzialmente viziata "da aporie logiche ed eccessi di semplificazione argomentativa, fermo restando che **gli aspetti di criticità**" relativi al decorso causale "**non possono condurre all'annullamento della affermazione di penale responsabilità per il delitto di omicidio volontario, ma ad una ridiscussione di alcuni profili sanzionatori**".

Preliminarmente, il S.C. ha ripercorso la vicenda clinica della vittima.

In data 2 luglio 2013, Laura Prati veniva immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico, conclusosi con esito positivo, per le plurime perforazioni intestinali e la frattura dell'ala iliaca destra riportate a seguito dell'aggressione dell'imputato.

Successivamente, il 9 e l'11 luglio, veniva sottoposta a due ulteriori interventi chirurgici per l'insorgere di un'emorragia cerebrale subaracnoidea, in un'area del tutto diversa da quella attinta dai colpi inferti dall'imputato e oggetto dell'intervento iniziale.

A tale evento patologico, il 22 luglio 2013, seguiva infine la morte della donna.

Il S.C. ha evidenziato come la sentenza impugnata non abbia adeguatamente considerato tutti i possibili fattori di produzione della causa della morte - individuata nell'emorragia cerebrale subaracnoidea seguita alla dissecazione della PICA - emersi dalle risultanze probatorie e segnalate dagli esperti.

N

la

Secondo la S.C., nel ritenere quale causa certa della dissecazione la sollecitazione del rachide cervicale derivante dalla caduta al suolo della vittima seguita alla condotta del Pegoraro, la Corte di Assise di Appello non avrebbe adeguatamente valutato le diverse indicazioni contenute nella perizia svolta in primo grado e nei referti medici.

E invero la perizia ha precisato come soltanto l'1% dei traumi del collo abbia un simile decorso causale, esprimendosi "in termini di «non esclusione» del rapporto di causalità tra le iniziali ferite ed il decesso" (valutazione ben diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata), tanto più che al momento della caduta la vittima non si trovava in una posizione del tutto eretta, con conseguente diminuzione della forza cinetica e incremento del dubbio sulle effettive conseguenze della caduta.

Sul punto, il S.C. ha precisato come il ragionamento dimostrativo contenuto nella sentenza impugnata resterebbe immune da critiche logiche solo ove "la caduta al suolo (...) fosse stata l'unica possibile spiegazione, sul piano scientifico, dell'evento", il che è invece smentito, nel caso di specie, da plurime risultanze probatorie.

Infatti, gli esami diagnostici e le cartelle cliniche hanno individuato almeno altri due possibili fattori di produzione del decorso causale conclusosi con la morte della vittima: una MAV (malformazione artero venosa) e una formazione aneurismatica.

Ne consegue che la valutazione peritale non è stata adeguatamente elaborata dalla Corte d'Assise d'Appello, la quale ha sposato acriticamente l'ipotesi del determinismo traumatico della dissecazione della PICA, senza confrontarsi con gli altri possibili fattori incidenti sul nesso causale.

In tal modo, ha osservato la S.C., la sentenza impugnata avrebbe omesso il dovuto approfondimento delle ricadute in diritto della complessità del quadro probatorio relativo alla causa del decesso della vittima.

Sul punto, la S.C. ha inoltre evidenziato come la stessa difesa abbia valorizzato esclusivamente l'ipotesi della malformazione congenita, "omettendo di confrontarsi con la ugualmente accreditata derivazione dall'aneurisma, correlato agli eventi post-traumatici e di individuare, in modo corretto, i profili in diritto conseguenti".

Il S.C. ha preliminarmente rilevato che la "presenza di possibili fattori causali incidenti in via alternativa o cumulativa sulla produzione dell'evento" non è in ogni caso idonea nel caso di specie a modificare il titolo di reato o a escludere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte della vittima.

Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal S.C. non è censurabile la sentenza impugnata che, in presenza di "ipotesi alternative in ordine alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento", non escluda "la sussistenza del nesso causale tra la condotta

dell'imputato e l'evento, senza precisare quale tra esse si sia realmente verificata, qualora identiche siano le conseguenze giuridiche dall'una o dall'altra derivanti (Cass. Sez. IV, n. 2650, ud. 31.01.1995, rv. 201422)".

E invero il S.C. ha affermato l'irrelevanza in punto di penale responsabilità dell'imputato di tutte le concause, sopravvenute e preesistenti, intervenute nel caso di specie.

L'ipotesi dell'aneurisma e in generale dei fattori correlati al primo intervento chirurgico, tra i quali lo stress da esso derivante, sono stati infatti ritenuti "cause sopravvenute del tutto inidonee ad escludere il nesso di causalità giuridicamente rilevante, non trattandosi di fattori produttivi di una autonoma serie causale, ma comunque correlati alla sequenza partita con il fatto delittuoso in esame, con visibile sinergia e assenza di eccezionalità e imprevedibilità dell'accaduto (sul tema, tra le molte, Sez. V n. 11954 del 26.1.2010, rv 246549; Sez. IV n. 13939 del 30.1.2008, rv 239593; Sez. H n. 17804 del 18.3.2015, rv 263581)".

Per quanto attiene invece l'ipotesi della malformazione congenita, disciplinata quale causa preesistente dall'art. 45 c.p., la stessa è stata ritenuta dal S.C. priva di quei caratteri di "assoluta eccezionalità e imprevedibilità, necessari a rendere del tutto irrilevante la condotta tenuta dall'imputato nella serie produttiva dell'evento", trattandosi di causa preesistente e non esclusiva rispetto alla quale non può ritenersi che "abbia di per sé sola determinato l'evento, atteso che i fattori di imponente stress e le alterazioni funzionali determinate dalla volontà altamente lesiva dell'imputato si pongono come concausa volontaria e di certo incidente nella determinazione dell'evento".

L'asserita atipicità del decorso causale è stata dunque ritenuta inidonea a escludere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento morte, non residuando alcun dubbio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per la morte di Laura Prati.

La presenza "di alcuni dati istruttori indicativi di una possibile deviazione dell'iter causale rispetto a quanto affermato in sentenza" deve essere tuttavia valutata, secondo il S.C., ai fini dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Infatti, tra gli elementi valutabili a favore dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p. "deve poter rientrare l'incidenza - rispetto all'evento di maggior gravità - di un decorso causale complesso", ove "l'azione, pur sorretta da dolo alternativo di omicidio (dato il mezzo utilizzato e le parti del corpo prese di mira) abbia dato luogo, nei suoi effetti materiali, ad una serie causale caratterizzata da aspetti, almeno in parte, atipici".

Sul punto, la S.C. ha precisato "che la necessaria rivalutazione del punto sollevato (diniego delle circostanze attenuanti generiche) dipende non già dall'accoglimento della doglianza circa la mancata considerazione, nel processo



formativo della volontà, delle condizioni di vita e del disturbo narcisistico di personalità - trattandosi di aspetti che la Corte di secondo grado ha apprezzato in modo congruo e che non rifluiscono sul tema - quanto dalla mancata considerazione della ricorrenza di fattori causali (in rapporto alla determinazione dell'evento più grave) prevedibili, ma connotati da un **certo grado di atipicità**".

## 6. L'udienza

All'udienza in data 27.03.2018 il P.G. ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado, non applicandosi all'imputato le attenuanti generiche e in via meramente subordinata, ove la Corte ritenga di dover applicare le attenuanti generiche, applicarsi le stesse con criterio di subvalenza rispetto alle accertate aggravanti; i difensori della parti civili (Poliseno Giuseppe e Poliseno Alessia; Comune di Cardano al Campo; Iametti Costantino) hanno chiesto confermarsi la sentenza di primo grado senza applicazione delle attenuanti generiche; la difesa dell'imputato ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado con applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

## 7. La decisione.

A giudizio di questa Corte non possono essere concesse all'imputato le attenuanti generiche e la sentenza del G.u.p. di Busto Arsizio, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano, va confermata.

7.1. Occorre preliminarmente individuare con precisione l'asserito difetto motivazionale che ha determinato l'annullamento, da parte del S.C., della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, al fine di cogliere esattamente l'oggetto del presente giudizio di rinvio e quindi il compito di verifica gravante su questa Corte.

Secondo la S.C., la Corte d'Assise di Appello non ha adeguatamente valutato le ricadute in diritto di un "**certo grado di atipicità**" degli aspetti del decorso causale dedotti dalla difesa ed emersi dalle cartelle cliniche della vittima, le quali hanno evidenziato la possibile incidenza, nel processo patologico che ha condotto alla morte di Laura Prati (un'emorragia cerebrale subaracnoidea correlata alla dissecazione della PICA), di una pregressa malformazione artero venosa ovvero di una formazione aneurismatica.

Tali elementi non sarebbero stati considerati dalla sentenza impugnata, la quale avrebbe invece ricondotto, con assoluta certezza, la causa della morte della donna al trauma cervicale dalla stessa subito cadendo al suolo per i colpi sparati dall'imputato.

E ancora: la Corte d'Assise d'Appello avrebbe travisato le stesse valutazioni della perizia svolta in primo grado, la quale, pur prospettando la probabile origine traumatica del fenomeno patologico sopra descritto, si è espressa in termini ben diversi da quelli utilizzati dalla sentenza impugnata, precisando come la dissecazione della PICA si verifichi solamente nell'1% dei casi di traumi alla regione cervicale.

In diritto, la S.C. ha inequivocabilmente escluso che i profili "**di un certo grado di atipicità**" e di "**complessità**" del decorso causale dedotti dalla difesa possano modificare il titolo del reato ritenuto in sentenza o escludere il nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'imputato e l'evento verificatosi, con conseguente esclusione della possibilità di annullamento della statuizione principale.

Tuttavia, secondo il S.C., "**pur non essendovi incidenza alcuna sulla affermazione di penale responsabilità per il delitto di omicidio (..) della pluralità di ipotesi concorrenti in punto di nesso causale, è da ritenersi che l'assenza di certezza circa il determinismo traumatico, sposato come unica chiave esplicativa dalla Corte di Appello, debba trovare considerazione ulteriore in punto di eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti atipiche**".

La S.C. ha in proposito affermato che "nell'atipicità dei possibili fattori di attenuazione della pena ex art. 62 bis c.p. deve poter rientrare l'**incidenza - rispetto all'evento di maggior gravità - di un decorso causale complesso come quello sin qui esaminato**", ove l'azione "abbia dato luogo, nei suoi effetti materiali, ad una **serie causale caratterizzata da aspetti, almeno in parte, atipici**", con la precisazione che la "**necessaria rivalutazione del punto sollevato (diniego delle circostanze attenuanti generiche)**" prescinde "**dall'accoglimento della doglianza circa la mancata considerazione, nel processo formativo della volontà, delle condizioni di vita e del disturbo narcisistico di personalità - trattandosi di aspetti che la Corte di secondo grado ha apprezzato in modo congruo e che non rifluiscono sul tema**".

In sintesi dunque, ferma la prova ormai incontrovertibile della penale responsabilità dell'imputato per la morte della persona offesa a titolo di omicidio premeditato, il nuovo giudizio disposto dal S.C. deve attenersi allo specifico e limitatissimo tema dell'incidenza di un decorso causale connotato da possibili profili di "atipicità" **ai soli fini della valutazione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche**, fermo restando che tali profili di atipicità non sono affatto certi e sono comunque inidonei ad escludere il nesso causale.

Per mera completezza di esposizione non si può non notare che il S.C. ha annullato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello con riferimento al diniego delle attenuanti generiche per un motivo del tutto estraneo ai motivi di ricorso



dedotti dalla difesa dell'imputato a fondamento della critica al diniego delle attenuanti generiche: il S.C. è andato dunque al di là della stessa doglianza della difesa nel pur approfondito e motivato atto di ricorso.

Di tutto ciò questa Corte deve tuttavia limitarsi a prendere atto, così come deve prendere atto di una rivalutazione del materiale probatorio operata dal S.C. in ordine al nesso causale, rivalutazione che, all'odierna udienza, alcuni difensori di p.c. hanno, non immotivatamente, qualificato come un tipico caso di travisamento della prova: trattasi di problematica estranea al presente giudizio di rinvio, nel quale questa Corte è tenuta semplicemente a operare la rivalutazione del diniego delle attenuanti generiche nei termini richiesti dal S.C.

7.2. Prima tuttavia di affrontare tale tematica, oggetto del presente giudizio di rinvio, appare utile evidenziare per quale motivo, secondo il S.C., gli asseriti profili di atipicità del decorso causale non possono in ogni caso escludere la riferibilità eziologica della morte di Laura Prati alla condotta dell'imputato.

Sul punto la S.C. ha innanzitutto ricordato come l'interruzione del nesso causale sia disciplinata dall'art. 41 co. 2 c.p., il quale prevede che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".

In tal modo il legislatore ha inteso delimitare l'ambito della causalità penalmente rilevante, temperando gli eccessi rigoristici della concezione condizionalistica, recepita dall'art. 40 c.p., la quale presuppone, ai fini della sussistenza del nesso causale, che la condotta tenuta dell'agente si ponga quale *condicio sine qua non* dell'evento, con conseguente irrilevanza dei fattori causali antecedenti, concomitanti e sopravvenuti.

In tal senso, l'art. 41 co. 1 c.p. prevede espressamente che "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento".

L'eventuale presenza di concause non è pertanto rilevante ai fini della configurabilità della penale responsabilità dell'imputato, purché gli ulteriori fattori causali intervenuti non costituiscano, ex art. 41, co. 2 c.p., "cause sopravvenute di per sé sole sufficienti a determinare l'evento", come tali estranee al perimetro della normalità causale.

È noto che nel precisare la portata di tale norma, l'interpretazione giurisprudenziale attribuisce rilevanza, quale fattore interruttivo del nesso causale tra condotta ed evento, non solo ai fattori causali sopravvenuti che determinano l'evento in modo del tutto autonomo ed esclusivo rispetto al processo causale originato dalla condotta dell'agente, ma anche all'evento eccezionale, anomalo, atipico non del tutto slegato dalla medesima.

Infatti, come ribadito da una recente sentenza del S.C., "ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta

ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta" (Cass. Sez. II, n. 17804, ud. 18.03.2016, Vasile, Rv. 263581).

Per quanto riguarda invece le concause preesistenti alla condotta dell'agente, stante l'impossibilità di applicare, per l'inequivoco tenore letterale dell'art. 41 co. 2 c.p., la disciplina prevista in tema di cause sopravvenute, il S.C. ha evidenziato "la necessità di inquadrare le concause preesistenti nella diversa disciplina dell'art. 45 c.p. (relativa al caso fortuito, con esclusione della punibilità) lì dove la causa preesistente assuma in concreto il carattere della assoluta eccezionalità e imprevedibilità, tale da rendere del tutto irrilevante la condotta tenuta dall'imputato nella serie produttiva dell'evento, trattandosi di un fattore di produzione del tutto impreveduto ed imprevedibile".

In sintesi, la presenza di concause sopravvenute e preesistenti è sufficiente a interrompere il nesso eziologico tra la condotta dell'agente e l'evento poi verificatosi solo quando queste producano un decorso causale caratterizzato da rilevanti profili di anormalità, eccezionalità e atipicità, in virtù dei quali non sia più possibile ritenere l'azione tenuta dal soggetto attivo *condicio sine qua non* dell'evento occorso.

7.3. Per quanto concerne il caso di specie, in applicazione dei richiamati principi, la S.C. ha ritenuto che la malformazione artero venosa e le formazioni aneurismatiche evidenziate dalla difesa fossero prive di quei caratteri di eccezionalità, atipicità, anormalità e imprevedibilità richiesti dagli artt. 41 co. 2 e 45 c.p. ai fini dell'esclusione del nesso causale.

In particolare, il S.C. ha rilevato che "nessun rilievo potrebbe ricollegarsi alla validazione (tra le ipotesi diverse dalla caduta) della incidenza di fattori correlati all'intervento chirurgico primario e al complessivo stress da esso derivante, posto che si tratterebbe - anche nell'ipotesi dell'aneurisma - di cause sopravvenute del tutto inidonee ad escludere il nesso di causalità giuridicamente rilevante, non trattandosi di fattori produttivi di una autonoma serie causale, ma comunque correlati alla sequenza partita con il fatto delittuoso in esame, con visibile sinergia e assenza di eccezionalità e imprevedibilità".

E ancora: "analogamente, nessuna variazione degli assetti in punto di responsabilità potrebbe derivare dalla esistenza di una malformazione congenita, trattandosi - in ipotesi - di causa preesistente e non esclusiva", rispetto alla quale non può ritenersi che "abbia di per sé sola determinato l'evento, atteso che i fattori di imponente stress e le alterazioni funzionali

f u

determinate dalla volontà altamente lesiva dell'imputato si pongono come concausa volontaria e di certo incidente nella determinazione dell'evento".

In breve, il S.C. ha precisato come la "presenza di alcuni dati istruttori indicativi di una possibile deviazione dell'iter causale rispetto a quanto affermato" nella sentenza impugnata non escluda la pacifica riferibilità dell'evento morte alla condotta del Pegoraro, la quale, dando origine al processo patologico tragicamente conclusosi in data 22.07.2013, costituisce certamente una causa necessaria e sufficiente della morte della vittima.

7.4. Il S.C. ha dunque affermato con chiarezza che le eventuali concause preesistenti o sopravvenute alla condotta dell'imputato rientrano nell'alveo della disciplina di cui all'art. 41 co. 1 c.p., non potendo prospettarsi rispetto alle stesse un giudizio di anormalità causale ex art. 41 co. 2 o 45 c.p.

Pertanto, stante la pacifica sussistenza del nesso eziologico in punto di penale responsabilità dell'imputato, l'asserita presenza di profili di atipicità del decorso causale, oggetto di valutazione ai fini della concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., attiene esclusivamente ad aspetti di incertezza probatoria, relativi all'incidenza di singoli fattori causali nel processo patologico che ha prodotto il decesso della vittima, fattori peraltro solo ipotizzabili ma non positivamente dimostrabili.

Si può aggiungere - a conferma della conclusione raggiunta dal S.C. - che anche di recente la corte di Cassazione ha ribadito che "in tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti" (Cass. Sez. IV, n. 22147, 11.02.2016, Rv. 266858)

Ne discende logicamente che la S.C. non ha in alcun modo messo in dubbio - come già detto - il disvalore oggettivo e soggettivo della condotta dell'imputato, rispetto alla quale l'evento morte di Laura Prati, pur in un quadro caratterizzato da profili di incertezza probatoria, si pone in termini di assoluta normalità causale.

Appare dunque pacifica la configurabilità di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, posto che, sotto il profilo oggettivo, la condotta dell'imputato ha innescato il processo causale conclusosi con la morte della vittima, mentre, sotto il profilo soggettivo, detta condotta è stata caratterizzata da un dolo di omicidio di particolare intensità, addirittura connotato da premeditazione.

7.5. Così ampiamente illustrata la motivazione della decisione del S.C. di annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, questa Corte non può non osservare che la prospettiva interpretativa esposta nella sentenza del S.C. appare del tutto **peculiare**, in quanto si basa sull'elaborazione

↑  
u



dell'innovativa categoria degli "aspetti di atipicità" di un ipotetico fattore concausale, rilevante solo ai fini di un'eventuale applicazione delle attenuanti generiche.

Il S.C. afferma invero a chiare lettere che tale atipicità è categoria completamente diversa dall'atipicità delle cause sopravvenute ex art. 41 co. 2 c.p. o delle cause preesistenti ex art. 45 c.p., essendo una categoria **non attinente all'esistenza del nesso causale**, cioè alla sua eventuale esclusione secondo la prospettiva della causalità giuridica, limitativa della causalità condizionalistica.

Si è quindi in presenza di una **categoria dogmatica di assoluta novità**, attinente esclusivamente al giudizio relativo all'eventuale applicazione delle attenuanti generiche e non alla sussistenza del fatto tipico.

Così precisata la reale (e limitata) portata dell'atipicità del fattore causale elaborata dal S.C., il tema specifico del presente giudizio di rinvio è così sintetizzabile: **se i profili di incertezza, nei termini indicati, relativi al processo causale sfociato nell'evento morte, possano nel caso in esame costituire elemento idoneo a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.**

7.5. Sul punto, è opportuno ricordare che, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità, le **circostanze attenuanti generiche** non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né la loro applicazione costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire a seguito del riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di un apprezzamento favorevole all'imputato.

Anche di recente il S.C. ha infatti ribadito che "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato" (Cass. II 25/09/2014 n. 44071/14 Papini Rv. 260610).

In breve, la facoltà del giudice di adeguare la pena al caso concreto, applicando l'art. 62 bis c.p., presuppone l'esistenza di elementi positivamente valutabili a favore del reo, la cui individuazione è vincolata - secondo autorevole dottrina - ai seguenti criteri: - il giudice deve fare applicazione, per identificare il dato circostanziale idoneo a "*giustificare una diminuzione di pena*", di un criterio di valore già presente ed affermato in oggettive valutazioni etico sociali (altrimenti l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. si risolverebbe in un atto di arbitraria "creatività" giudiziaria, espressione di una scelta meramente soggettiva ed insindacabile, non più discrezionale); - come emerge



dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 62 bis c.p. ("*... indipendentemente dalle circostanze prevedute dall'art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse ...*") il dato circostanziale utilizzato deve essere "altro e diverso" rispetto alle circostanze previste dall'art. 62 c.p.; - deve trattarsi di un dato, di natura oggettiva o soggettiva, attinente al reato e/o alla personalità del suo autore, ma pur sempre in relazione al reato stesso e quindi ai profili attinenti al suo oggettivo e/o soggettivo disvalore.

In questo contesto appare difficile se non impossibile individuare, quale dato circostanziale ex art. 62 bis c.p., l'incertezza di natura meramente probatoria sulla compiuta ricostruzione del nesso causale e sull'esistenza di profili connotati da una "atipicità" che non esclude il nesso eziologico.

Trattasi infatti di un dato che non attiene ai profili di oggettivo o soggettivo disvalore del fatto di reato, né alla personalità del suo autore in rapporto al reato stesso, ma che dipende semplicemente dai limiti delle capacità di conoscenza della compiuta dinamica del fatto, non riferibili in alcun modo alla condotta dell'autore del reato; un dato non riconducibile nemmeno ad una qualche idea di "graduazione" del nesso causale, posto che rispetto ai fattori causali non è possibile utilizzare tale categoria (il nesso causale esiste o non esiste), diversamente da quanto avviene ad esempio per la colpa.

A fronte di tali caratteristiche del dato in esame, se si attribuisse ad esso un'idoneità ad incidere sulla quantificazione della pena, sarebbero addirittura prospettabili profili di illegittimità costituzionale dell'art. 62 bis c.p. così interpretato, per violazione del carattere personale della responsabilità penale, essendo il dato in questione del tutto avulso dal comportamento dell'autore del reato, in quanto dipendente ultimamente dal caso.

Lo conferma proprio la fattispecie in esame: le peculiarità della ricostruzione del nesso causale risultano infatti correlate alla preesistenza o alla sopravvenienza di condizioni patologiche attinenti solo alla persona offesa, e dunque ad elementi totalmente estranei alla condotta o alla persona dell'imputato, sicché l'applicazione dell'art. 62 bis c.p. equivarrebbe ad affermare il principio secondo il quale merita una riduzione di pena colui che volontariamente cagiona la morte di un uomo quando le precarie condizioni di salute di questi hanno contribuito alla verificazione dell'evento morte, cioè ne sono state concause a tutti gli effetti, senza alcuna incidenza limitativa del nesso causale.

Ferme restando le esposte considerazioni e dovendo comunque questa Corte dare corso alla valutazione richiesta dal S.C. nella sentenza di annullamento, si può osservare che l'unico spazio di una qualche rilevanza, ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, del dato indicato dalla Corte (incertezza probatoria sulla reale dinamica del nesso causale e possibile interferenza di fattori connotati da aspetti di atipicità, ma comunque non

↑  
a

escludenti il nesso eziologico) potrebbe al più valere in rapporto all'elemento soggettivo.

Trattasi tuttavia di un percorso ermeneutico che, se potrebbe forse avere una qualche (problematica) rilevanza rispetto alle ipotesi di responsabilità colposa, appare sicuramente improponibile rispetto alle ipotesi di responsabilità dolosa, tanto più nei casi in cui - come in quello in esame - è ormai accertato in via definitiva un dolo intenzionale di omicidio (anche se alternativo), connotato addirittura dalla premeditazione.

Ora, posto che l'applicazione delle attenuanti generiche implica l'accertamento di una situazione che giustifica una riduzione di pena, l'applicazione dell'art. 62 bis c.p., in un caso come quello in esame, equivarrebbe alla formulazione del seguente principio: merita una riduzione di pena colui che decida di uccidere una persona con dolo intenzionale di premeditazione, qualora non sia stato possibile accertare compiutamente tutti i profili del processo causale innescato con la sua condotta, ma pacificamente sfociato - in termini di causalità naturalistica e giuridica - nell'evento morte, qualora siano astrattamente prospettabili fattori concausali connotati da "aspetti di atipicità", ma pacificamente non escludenti il nesso causale, fattori la cui presenza ha operato comunque nella stessa direzione finalistica dell'agente.

La paradossalità di un simile ragionamento appare evidente, posto che il dato in esame non attiene assolutamente all'attenuazione del disvalore del fatto né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo e non può dunque, per definizione, essere valutato positivamente a favore dell'imputato ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p.

7.6. Per mera completezza di esposizione, questa Corte osserva che, quand'anche in via meramente ipotetica si ritenesse di non escludere l'applicabilità dell'art. 62 bis c.p. per il dato di incertezza probatoria evidenziato dal S.C., gli elementi di disvalore del fatto, ormai accertati in via definitiva, appaiono comunque tali da risultare assolutamente prevalenti, tanto da escludere già di per sé l'applicazione dell'art. 62 bis o comunque un esito diverso dalla subvalenza rispetto alle aggravanti di cui agli artt. 577, co 1, n. 3, 61, n. 10, c.p., non più contestabili in questa sede.

Sull'inaudita gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso dall'imputato non è nemmeno il caso di soffermarsi (tenuto conto della gravità delle conseguenze subite dalle persone coinvolte nell'azione criminale, dalla ferocia e dal totale disprezzo per la vita altrui manifestati dall'imputato). Qui è sufficiente rilevare i riflessi di tale gravità in relazione al dolo e quindi all'aggravante della premeditazione che le conferiscono carattere di assoluta preminenza: l'imputato ha ideato, programmato ed eseguito l'attacco al Comune di Cardano al Campo al solo scopo di vendicarsi dei presunti torti subiti da parte del Sindaco Prati e della sua parte politica, elemento che, lungi

dall'attenuarne la responsabilità, ne evidenzia ulteriormente la capacità criminale, posto che l'imputato ha sacrificato la vita altrui al solo scopo di ottenere una presunta giustizia personale, rispetto alla quale non è possibile alcuna valutazione positiva.

Si deve infine prendere atto che l'imputato ha in più occasioni rivendicato le ragioni alla base del gesto compiuto, dimostrando un'assoluta mancanza di ravvedimento rispetto al delitto premeditato.

In tal senso depongono le intercettazioni ambientali in cui Pegoraro descrive il delitto commesso ("una botta di vita ... volevo fare il cow boy a sessant'anni ... ma vaffanculo"), gli insulti rivolti a Laura Prati ("la Sindaca è un'assassina maledetta", "la donna, il Sindaco, non sta male per i colpi che gli ho dati, sta male perché adesso lei, la regina, è nuda"), nonché le dichiarazioni successive alla morte del Sindaco, ove l'imputato si rammarica unicamente di non poterla umiliare in Tribunale ("mi serviva viva perché era la mia principale testimone al processo, io la volevo viva a testimoniare a fare confronto giudiziario").


Del resto, come già detto, la stessa S.C. ha già statuito che la "necessaria rivalutazione del punto sollevato (diniego delle circostanze attenuanti generiche) dipende non già dall'accoglimento della doglianza circa la mancata considerazione, nel processo formativo della volontà, delle condizioni di vita e del disturbo narcisistico di personalità - trattandosi di aspetti che la Corte di secondo grado ha apprezzato in modo congruo e che non rifluiscono sul tema".

Quanto esposto costituisce la definitiva conferma che al quesito posto dal S.C., in ordine all'incidenza nella valutazione relativa alle circostanze ex art. 62 bis c.p. dei profili di complessità e atipicità del decorso causale, debba essere data risposta negativa.

7.7. Alla conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio, in data 15 aprile 2015, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 19 aprile 2016, segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.

L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di prosecuita difesa delle parti civili Poliseno Giuseppe e Poliseno Alessia che si liquidano in euro 2.160,00 complessive (450 per studio, 1.350 per decisione, aumento del 20% per la duplicità di parti) più spese forfettarie, IVA e CPA e della parte civile Comune di Cardano al Campo che si liquidano in euro 1.800,00 (450 per studio, 1.350 per decisione) più spese forfettarie, IVA e CPA.

Va invece rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzate dalla parte civile Iametti Costantino, essendo già passata in giudicato la relativa posizione (v. capo 4 di imputazione).



P.Q.M.

la Corte

giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 12 settembre 2017 n. 5306/17 di parziale annullamento della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 19 aprile 2016,

visti gli artt. 592, 599, 627 c.p.p.

conferma

la sentenza emessa nei confronti di Pegoraro Giuseppe Daniele dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio in data 14 aprile 2015, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 19 aprile 2016,

condanna


Pegoraro Giuseppe Daniele al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese di proseguita difesa delle parti civili Poliseno Giuseppe e Poliseno Alessia che liquida in euro 2.160,00 complessive più spese forfettarie, IVA e CPA e della parte civile Comune di Cardano al Campo che liquida in euro 1.800,00 più spese forfettarie, IVA e CPA,

rigetta

la richiesta di liquidazione delle spese avanzate dalla parte civile Iametti Costantino perché già in giudicato la relativa posizione.

Milano, 27 marzo 2018.



  
Il Presidente (est.)